


COMUNE DI PIRAINO

Provincia di Messina

- REV.2 DEL 27.04.2016 -

PIANO UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO



Corradina Polto, La Sicilia di Tiborzio Spannocchi, pag.140 - Istituto Geografico Militare Firenze, 2001.

Allegato alla Relazione Tecnica

Norme di attuazione e Regolamento

2016

NORME DI ATTUAZIONE E REGOLAMENTO

Allegato alla Relazione Tecnica

Norme di attuazione e Regolamento

INDICE

Art. 1 - Finalità	pag. 3
Art. 2 – Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 3 – Durata del Piano	pag. 3
Art. 4 – Scopo della concessione	pag. 4
Art. 5 – Attività soggette a concessione	pag. 4
Art. 6 – Regole generali	pag. 5
Art. 7 – Accessi al demanio marittimo	pag. 5
Art. 8 - Zonizzazione	pag. 6
Art. 9 - Aree	pag. 6
Art. 10 - Lotti	pag. 8
Art. 11 – Caratteristiche delle strutture	pag. 15
Art. 12 – Locali di primo soccorso	pag. 17
Art. 13 – Cabine	pag. 18
Art. 14 – Aree pavimentate e basamenti mobili	pag. 18
Art. 15 – Arredi e verde..	pag. 18
Art. 16 – Recinzioni	pag. 20
Art. 17 – Ombrelloni	pag. 20
Art. 18 – Eliminazione delle barriere architettoniche	pag. 20
Art. 19 – Norme sovraordinate	pag. 20

ART. 1 – FINALITÀ

Le presenti Norme di Attuazione fanno parte integrante del piano di utilizzo del demanio marittimo, in seguito denominato P.U.D.M., strumento di pianificazione che disciplina gli usi sia per finalità pubbliche, sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico regolamentate mediante rilascio di concessioni demaniali marittime in conformità alle vigenti disposizioni.

Le presenti disposizioni assumono valore di norma all'interno dell'area di intervento individuato dal P.U.D.M., nei limiti territoriali comunali specificati nell'art. 2.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il P.U.D.M riguarda tutta la fascia prospiciente l'ambito territoriale di competenza che appartiene al pubblico demanio marittimo nel comune di Piraino, ed esattamente per una estensione di circa 5 Km² sulla costa tirrenica, i cui confini geografici sono determinati:

- a **Est** dal territorio del Comune di Gioiosa Marea;
- a **Ovest** dal territorio del Comune di Brolo.

ART. 3 DURATA DEL PIANO

Il piano di utilizzo del litorale costiero (P.U.D.M.) è valido per un periodo di 6 anni dalla data di approvazione dell'ARTA.

Al termine del suddetto periodo, su richiesta dell'amministrazione comunale, il piano potrà essere prorogato dall'ARTA anche per uguale periodo.

Durante il periodo di validità, il piano può essere modificato d'ufficio dall'A.R.T.A. o su proposta del comune sulla scorta di motivata e documentata relazione.

Eventuali modifiche sostanziali possono essere apportate con le procedure e le modalità seguite per l'approvazione del P.U.D.M.

ART. 4 - SCOPO DELLA CONCESSIONE

La concessione consente l'occupazione e l'uso anche esclusivo di zone di spiaggia o di mare (art. 36 cod. nav.).

Vi è occupazione quando è impedita o limitata l'utilizzazione libera e gratuita di chiunque, anche con scritte o comportamenti che inducono a ritenere riservato l'uso del bene (1161 cod. nav.).

L'uso è esclusivo quando è riservato a soggetti determinati o dai medesimi è consentito o vietato.

L'occupazione o l'uso esclusivo sono consentiti per lo scopo indicato nell'atto di concessione (art. 47 cd. nav., art. 24 reg. cod. nav.)

Lo scopo indicato nell'atto di concessione individua il tipo di attività consentita e gli eventuali fini di beneficenza o di pubblico interesse previsti all'art. 39 comma 2 del codice della navigazione.

ART. 5 - ATTIVITÀ SOGGETTE A CONCESSIONE

La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività (art.1 Legge 29 novembre 2005, n.15):

- gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative;
- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni;
- esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime;
- porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto.

ART. 6 REGOLE GENERALI

Le nuove concessioni demaniali marittime oltre ad osservare le disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.), ordinanze di sicurezza balneare, rispettano le seguenti regole generali, punto 7 del Decreto Assessoriale 4 luglio 2011:

- tra ogni concessione di nuova previsione, limitatamente per gli stabilimenti balneari, aree attrezzate per la balneazione e punti di ristoro, vi è una distanza minima di almeno 100 m;

- il fronte mare di ogni singola concessione per uso turistico-ricreativo degli arenili non è superiore a 100 ml. ad esclusione di interventi di interesse pubblico.

Le concessioni esistenti alla data di adozione del P.U.D.M. sono rinnovate a condizione che i concessionari si impegnino ad adeguare le proprie strutture alle previsioni dei P.U.D.M. entro le scadenze dei rinnovandi titoli, salvo motivate richieste di deroga da sottoporre ad espressa autorizzazione dell'ARTA.

ART. 7 ACCESSI AL DEMANIO MARITTIMO

Ai fini del libero transito, dovranno essere garantiti i passaggi, punto 7 del Decreto 4 luglio 2011:

1) non inferiore a 1,5 m (previsione P.U.D.M.) dal ciglio dei terreni elevati sul mare;

2) di profondità minima di 5,00 m, misurata dalla battigia media, sull'arenile o sulle scogliere basse, sulla cui fascia non sono ammesse installazioni di alcun tipo, né disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o relativa a qualsiasi attrezzatura, anche se precaria.

E' comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa.

E' obbligatorio prevedere sempre dei percorsi pedonali di accesso o di uso pubblico, realizzabili mediante progetti d'iniziativa pubblica o privata convenzionata ad intervalli non superiori a 150 m.

E' posto divieto di accesso al mare e di attraversamento degli habitat costieri al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato.

Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell'area demaniale, occorre lasciare libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a 5,00 m.

Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

ART. 8 ZONIZZAZIONE

La fascia territoriale di competenza del demanio marittimo, interessato dal P.U.D.M. è stato suddiviso in aree e lotti.

Le aree rappresentano un sistema costiero con caratteristiche omogenee dal punto di vista ambientale, morfologico ed infrastrutturale.

I lotti sono porzioni delimitate di superfici ove ricadono le concessioni demaniali.

ART. 9 AREE

La fascia territoriale di competenza del demanio marittimo, interessato dal P.U.D.M. è stato suddiviso in aree e lotti.

Le aree individuate sono tre, ed esattamente, Area A "*frazione Gliaca*", Area B ed Area C "*Calanovella - Zappardino*".

Area A

Limiti fisici: Limite territoriale-amministrativo con il comune di Brolo (ad ovest) - Torre delle Ciavole (ad est).

È caratterizzata da una spiaggia di sabbia fine costante e continua fino alla zona di Torre delle Ciavole dove si riduce notevolmente ed in atto inaccessibile nell'ultimo tratto.

Il fronte a mare risulta contraddistinto da una fascia, posta a monte della linea ferrata costituita dal centro abitato di Gliaca.

L'accesso all'arenile è garantito in tutto il tratto costiero senza limiti fisici.

Nell'ambito dell'area A si rileva la zona A1 in prossimità della Torre delle Ciavole, per una lunghezza di circa 150 m, caratterizzata a monte del costone roccioso quasi a ridosso della linea di costa e da una zona di erosione costiera (come già individuata nel P.A.I. costiero ed esclusa dalle zone oggetto di revisione), ove attualmente non vengono previsti lotti.

In quest'area vi sono concessioni già rilasciate ed altre in fase di rilascio oltre quelle previste dal presente piano con i tratti di costa lasciati alla libera fruizione.

Area B

Limiti fisici: Torre delle Ciavole (ad ovest) - località Airone (ad est).

Tale zona è caratterizzata da piccoli tratti di arenile tra la falesia ripida che arriva fino a mare, con un costone roccioso in parte scalzato dal solco di battente ed in parte, protetto dal detrito deposto alla base dello stesso.

L'accesso all'arenile è difficoltoso e poco agevole per la presenza del costone roccioso a picco sul mare in tutto il tratto costiero a meno di alcuni brevi tratti.

Nell'ambito dell'area si evidenzia la zona B1 nel tratto di costa tra Torre delle Ciavole ed il Torrente Calami, con tre fasce in erosione (individuate nel P.A.I. costiero).

In quest'Area non sono presenti concessioni demaniali ne sono previste dal presente piano.

Area C

Limiti fisici: Località Airone (ad ovest) - Limite territoriale-amministrativo con il comune di Gioiosa Marea (ad est).

Detta zona è caratterizzata da un primo tratto fino al villaggio turistico (Calanovellamare) con una spiaggia scarsa e discontinua (tranne per un piccolo tratto ad ovest del T. Piraino) che va ad aumentare fino a Zappardino ad esclusione dell'ultimo tratto vicino la foce.

L'accesso all'arenile è garantito in tutto il tratto costiero senza limiti fisici.

Nell'ambito dell'area C si rilevano le zone C1 e C2, dal T. Garofalo al T. Nociara ed in sinistra orografica del T. Zappardino per una lunghezza di circa 130 m, di erosione costiera (come già individuato nel P.A.I. costiero).

In quest'area vi sono concessioni già rilasciate ed altre in fase di rilascio oltre quelle previste dal presente piano con i tratti di costa lasciati alla libera fruizione.

ART. 10 LOTTI

Per quanto riguarda i servizi minimi previste nelle aree in concessione sono consentite deroghe rispetto a quanto previsto dalle linee guida con Decreto Assessoriale del 4 luglio 2011 e si considerano esistenti nei seguenti casi (come riportato al punto 10.2 della relazione tecnica):

- a) nei lotti destinati a qualsiasi attività (ad eccezione di stabilimenti balneari) per i servizi igienici purchè siano presenti nel raggio di 300 m servizi ad uso pubblico, con idonea segnalazione;
- b) nei lotti destinati a qualsiasi attività (ad eccezione di stabilimenti balneari) per tutti i servizi minimi richiesti se presenti in una struttura a monte gestita dallo stesso concessionario o da altri gestori con dichiarazione di asservimento, con idonea segnalazione.

All'interno dell'**Area A** sono stati individuati i seguenti lotti:

- AA1 AREA ATTREZZATA PER L'ACCESSO DI ANIMALI DI AFFEZIONE

Lotto di superficie di 270,00 mq il cui spazio è riservato al soggiorno degli animali domestici ove si potranno inserire le seguenti strutture ed attrezzature:

- n. 1 area gioco e n. 1 area lavoro/addestramento attrezzata per l'attività di "agility", adeguatamente recintate con tavolato alto mt. 1,50;

- n. 10 (massimo) box per il soggiorno all'ombra dei cani di dimensione mt. 1,40x1,40 e altezza massima mt. 1,40 realizzati con struttura in legno e con copertura in canne o similari.

In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico.

All'interno dell'arenile è consentita l'attività di addestramento di cani abilitati al salvamento.

L'arenile in concessione dovrà essere delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica aventi altezza massima non superiore di mt. 2,00, dotato di un adeguato numero di aperture provviste di porte.

L'igiene e la pulizia inerente l'attività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Le coordinate Gauss-Boaga d'identificazione del lotto sono:

N.E.	N.O.	S.O.	S.E.
2506076 - 4223924	2506059 - 4223920	2506063 - 4223905	2506080 - 4223910

- **ON1** ORMEGGIO E NOLEGGIO NATANTI

Porzione di demanio marittimo e specchio acqueo da adibire a sosta o stazionamento delle imbarcazioni, mediante installazioni di strutture precarie (campi boe, pontili galleggianti, ricoveri etc.).

I servizi minimi da garantire, sono:

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 di cui 1 per portatori di handicap;

- magazzino;

- servizi per la raccolta dei rifiuti.

La superficie coperta delle suddette strutture non può superare i 50 mq.

Sono ammessi i seguenti servizi:

- cabine spogliatoio e doccia collettivi per un massimo di 3;
- corridoio di lancio secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di Porto.

Per i suddetti servizi la superficie coperta può essere estesa complessivamente fino a 100 mq.

La superficie del lotto è di 2.567,73 mq (con 4.000 mq di corridoio di lancio).

Le coordinate Gauss-Boaga d'identificazione sono (per quanto riguarda il corridoio di lancio si riportano le coordinate dei vertici sull'arenile, escludendo la fascia di rispetto dalla battigia di 5 m):

LOTTO	N.E.	N.O.	S.O.	S.E.
ON1	2506120-4223951	2506080-4223930	2506087-4223912	2506132-4223920
<i>corridoio</i>	2506104-4223948	2506086-4224940	2506089-4224935	2506106-4224944

- AB1.1/AB1.2/AB1.3 – AB2 – AB3 AREA ATTREZZATA PER LA BALNEAZIONE

Il lotto AB1, già dato in concessione, è suddiviso in tre singole aree, individuate in cartografia con AB1.1, AB1.2 e AB1.3.

Sono in esse ammesse attività di noleggio ombrelloni, sedie sdraio, lettini, pedalò, pattini e similari, oltre che un punto di ristoro con relativi locali annessi, spazio ombreggiato e giochi a carattere stagionale.

Inoltre, devono essere garantiti i seguenti servizi minimi:

- cabine e/o spogliatoi collettivi per un massimo di 8;
- servizi igienici pubblici per un minimo di 3, di cui 1 per portatori di handicap;
- magazzino;
- docce all'aperto, almeno 1 con interruzione automatica dell'erogazione dell'acqua;
- servizi per la sicurezza della balneazione;
- servizi per la raccolta dei rifiuti.

La superficie dei lotti risulta essere:

- AB1.1 di 540,00 mq, AB1.2 di 700,00 mq ed AB1.3 di 7600,00 mq

- AB2 di 800,00 mq
- AB3 di 1.325,98 mq

La superficie coperta non può superare il 5% della superficie data in concessione e l'installazione delle strutture precarie è possibile solo su una porzione di superficie, identificata sulla tavola del Piano con apposita retinatura.

Le coordinate Gauss-Boaga d'identificazione dei lotti sono:

LOTTO	N.E.	N.O.	S.O.	S.E.
AB1.1	2506171-4223949	2506144-4223942	2506149-4223923	2506176-4223930
AB1.2	2506222-4223966	2506189-4223955	2506196-4223936	2506229-4223947
AB1.3	2506271-4223982	2506235-4223971	2506241-4223952	2506277-4223963
AB2	2506770-4224213	2506723-4224197	2506730-4224179	2506768-4224194
AB3	2507004-4224321	2506936-4224295	2506947-4224280	2507011-4224304

- **PS1 – PS2** AREA ATTREZZATA PER PRATICHE SPORTIVE

In generale, in questi lotti sono previste attività sportive, ove è anche ammesso il noleggio delle attrezzature necessarie e si possono svolgere attività tese all'insegnamento, alla pratica ed alla diffusione di vela, windsurf, canoe, pattini e similari.

In particolare nel lotto PS1 oltre alle suddette attività è consentita l'attività di ormeggio e noleggio natanti per la nautica da diporto, in una porzione di demanio marittimo ben delimitato con specchio acqueo da adibire a sosta o stazionamento delle imbarcazioni, mediante installazioni di strutture precarie (campi boe, pontili galleggianti, ricoveri etc.) e corridoio di lancio secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di Porto oltre che un punto ristoro.

Nel lotto PS2 invece è previsto il noleggio ombrelloni, sedie sdraio, lettini, pedalò, pattini e similari e possono esservi situati manufatti temporanei per servizi di guardiania e deposito.

I servizi minimi previsti sono:

- nel lotto PS1
- servizi igienici, almeno 3 di cui 1 per portatori di handicap;

- cabine spogliatoi e doccia collettivi per un massimo di 4;
- rimessa o magazzino;
- punto di primo soccorso;
- servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
 - nel lotto PS2:
 - servizi igienici, almeno 2 di cui 1 per portatori di handicap;
 - punto di primo soccorso;
 - servizi per la raccolta dei rifiuti.
 - cabine spogliatoi e doccia collettivi per un massimo di 2;

La superficie totale del lotto PS1 è di 1.197,42 mq (con 4.000 mq di corridoio di lancio e 1.000 mq di campo boe) e del lotto PS2 è di 422,28 mq.

La superficie coperta non può superare il 3% della superficie data in concessione, la cui l'installazione delle strutture precarie è possibile sulla porzione di superficie, identificata con retinatura sulla tavola del Piano.

Le coordinate Gauss-Boaga d'identificazione del lotto sono (per quanto riguarda il corridoio di lancio si riportano le coordinate dei vertici sull'arenile, escludendo la fascia di rispetto dalla battigia di 5 m):

LOTTO	N.E.	N.O.	S.O.	S.E.
PS1	2506463-4224059	2506399-4224031	2506405-4224016	2506470-4224043
<i>corridoio</i>	2506452-4224061	2506439-4224050	2506440-4224049	2506458-4224057
PS2	2506694-4224173	2506671-4224163	2506677-4224151	2506700-4224161
<i>corridoio</i>	2506688-4224187	2506678-4224187	2506685-4224169	2506694-4224173

- PSL1 – PSL2 AREA ATTREZZATA PER PRATICHE SPORTIVE AD USO LIBERO

Lotto destinato alle attività sportive quali beach volley, beach soccer, bocce, etc. che non prevedano per la loro realizzazione alcun tipo di strutture precarie.

Gli spazi destinati alle attività consentite sono caratterizzati dall'uso libero e gratuito. Sono ammessi solo spazi ombreggiati.

La superficie per singolo lotto è di 200,00 mq.

Le coordinate Gauss- Boaga, sono:

LOTTO	N.E.	N.O.	S.O.	S.E.
PSL1	2506549-4224097	2506531-4224089	2506535-4224080	2506553-4224088
PSL2	2506844-4224238	2506826-4224230	2506830-4224221	2506848.4224229

- PR1- PR2 PUNTO DI RISTORO

Si tratta di un lotto con servizi di ristoro e tipologia di chiosco, con la possibilità di situarvi manufatti e spazi ombreggiati.

Devono essere i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

La superficie occupata dal chiosco non può superare i 100 mq al netto di pedane, piattaforme e camminamenti.

Le coordinate Gauss- Boaga, sono:

LOTTO	N.E.	N.O.	S.O.	S.E.
PR1	2506564-4224103	2506554-4224099	2506558-4224090	2506567-4224094
PR2	2506564-4224103	2506554-4224099	2506558-4224090	2506567-4224094

- AC1 / AC2 / AC3/ AC4 / AC5 ATTIVITÀ COMMERCIALE

SI tratta di lotti che sono localizzati nella zona ove è in fase di realizzazione un intervento di "Riquilificazione dell'area demaniale in prossimità della spiaggia nella frazione Gliaca".

Sono ammesse attività di esercizi commerciali in genere ed oggettistica (privilegiando prodotti attinenti all'uso del mare), ove è possibile realizzare anche un punto ristoro con somministrazione bevande e cibi precotti.

Devono essere i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

La superficie per singolo lotto è di 100 mq e quella coperta non può superare i 50 mq al netto di pedane, piattaforme e camminamenti, con la possibilità di situarvi spazi ombreggiati.

Le coordinate Gauss-Boaga d'identificazione dei lotti sono:

LOTTO	N.E.	N.O.	S.O.	S.E.
AC1	2507052-4224337	2507042-4224333	2507046-4224323	2507056-4224327

AC2	2507074-4224348	2507065-4224344	2507069-4224335	2507078-4224338
AC3	2507096-4224359	2507087-4224335	2507091-4224345	2507100-4224349
AC4	2507079-4224349	2507070-4224345	2507073-4224335	2507083-4224339
AC5	2507097-4224358	2507087-4224354	2507091-4224345	2507100-4224349

All'interno dell'**Area B** non è previsto nessun lotto ne tanto meno ce ne sono esistenti.

All'interno dell'**Area C** sono stati individuati i seguenti lotti:

- **AB4 – AB5 – AB6** AREA ATTREZZATA PER LA BALNEAZIONE

Per quanto riguarda attività previste e servizi minimi si rimanda a quanto già riportato per le stesse aree nella zona A.

IL lotto AB4, in quanto ricadente in zona R4 del P.A.I. ma in una zona ove nel periodo estivo è presente una zona di arenile utilizzabile ed in adiacenza di un importante villaggio turistico, è soggetto alle seguenti restrizioni:

- 1) è vietato l'uso per tutto l'anno ma deve essere limitato alla stagione estiva;
- 2) devono essere previsti allarmi sonori e segnalazioni visive, ben evidenti che, in caso di eventi marosi rilevanti tali che limitano l'uso del 50% della lunghezza dell'area in concessione, segnalino il pericolo in essere. In tale evenienza è fatto obbligo al concessionario di vietarne l'accesso dandone comunicazione al comune. Al ripristino delle condizioni di sicurezza, il concessionario potrà riprendere l'attività con contestuale comunicazione al comune.

La superficie dei lotti risulta essere:

- AB4 di 322,00 mq
- AB5 di 900,00 mq
- AB6 di 500,00 mq

La superficie coperta non può superare il 5% della superficie data in concessione e l'installazione delle strutture precarie è possibile solo su una porzione di superficie, identificata sulla tavola del Piano con apposita retinatura.

Le coordinate Gauss-Boaga d'identificazione dei lotti sono:

LOTTO	N.E.	N.O.	S.O.	S.E.
AB4	2509444-4224604	2509442-4224602	2509429-4224585	2509448-4224592
AB5	2509926-4224774	2509877-4224762	2509883-4224745	2509931-4224757
AB6	2510165-4224858	2510140-4224854	2510143-4224835	2510168-4224839

- AA2 AREA ATTREZZATA PER L'ACCESSO DI ANIMALI DI AFFEZIONE

Il Lotto di superficie di 270,00 mq presente le stesse strutture ed attrezzature riportate per le stesse aree nella zona A.

Le coordinate Gauss-Boaga d'identificazione del lotto sono:

LOTTO	N.E.	N.O.	S.O.	S.E.
AA2	2509971-4224791	2509954-4224785	2509960-4224771	2509977-4224777

- ON2 - ON3 ORMEGGIO E NOLEGGIO NATANTI

Per quanto riguarda attività previste e servizi minimi si rimanda a quanto già riportato per le stesse aree nella zona A.

La superficie dei lotti risulta essere:

- ON2 di 575,72 mq (con 4.000 mq di corridoio di lancio e 882 mq di campo boe);

- ON3 di 520,00 mq (con 2.000 mq di corridoio di lancio).

Le coordinate Gauss-Boaga d'identificazione dei lotti sono (per quanto riguarda il corridoio di lancio si riportano le coordinate dei vertici sull'arenile, escludendo la fascia di rispetto dalla battigia di 5 m):

LOTTO	N.E.	N.O.	S.O.	S.E.
ON2	2510063-4224808	2510034-4224804	2510035-4224793	2510065-4224798
	2510049-4224834	2510039-4224830	2510043-4224805	2510053-4224807
ON3	2510266-4224882	2510227-4224877	2510229-4224864	2510269-4224870

ART. 11 – CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE

Per la realizzazione delle strutture previste nel P.U.D.M. si devono rispettare i seguenti parametri generali:

a) *Dimensioni minime interne.*

Cabine singole: m 1,20 x 1,50

Cabine doppie: m 1,50 x 2,00

Servizi igienici: m 0,80/0,90 x 1,20 (solo con vaso e lavabo a parte);
0,90 x 1,50 (con vaso e lavabo)

Servizi igienici per disabili: riferimento a quanto previsto dal D.M. LL.PP.
n.236/89

Pronto soccorso o infermeria: m 2,30 x 3,00

Locali per la preparazione dei cibi: m 2,30 x 4,00

b) *Altezze.* Qualsiasi manufatto o fabbricato non deve superare i 4,50 m alla linea di colmo ed, in particolare, le altezze delle cabine non devono essere superiori a 2,70 m alla linea di colmo;

c) *Scarichi.* In assenza di idonea rete fognante, gli scarichi devono essere convogliati in fosse settiche a tenuta, opportunamente dimensionate e ritenute idonee dall'autorità sanitaria, da svuotare periodicamente, mentre le acque meteoriche devono essere smaltite a dispersione. Qualora fosse già presente nell'adiacente arteria viaria, idonea condotta fognaria è fatto obbligo al concessionario di prevedere il sollevamento dei liquami per l'immissione nella pubblica fognatura;

d) *Materiali.* I manufatti si devono realizzare con materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari (si consiglia il legno lamellare) con la caratteristica di precarietà e con metodologie che ne consentano, dove prevista, la facile rimozione.

Non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni amovibili;

- e) *Colorazione*. Ogni manufatto può essere colorato con un massimo di tre colori di cui almeno due devono costituire tonalità dello stesso, prediligendo quei colori di facile inserimento nell'ambiente marino.
- f) *Segnaletica*. Negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si deve porre una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita, il nome ed il confine della concessione;
- g) *Gestione*. Gli spazi utilizzati e quelli limitrofi per una lunghezza pari al fronte demaniale marittimo in concessione da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari;
- h) *Sicurezza*. Nelle aree in concessione si devono garantire le condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro;
- i) *Interventi e mantenimento*. Sui manufatti esistenti sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria, nonché previa autorizzazione dell'ARTA, la manutenzione straordinaria e restauro conservativo. L'eventuale mantenimento delle strutture oltre il periodo della balneazione può essere consentito esclusivamente in funzione dello svolgimento delle attività ammesse dal titolo concessorio e comunque limitatamente alla parte delle strutture stesse effettivamente utilizzate ed in proporzione alle reali esigenze;

ART. 12 – LOCALI DI PRIMO SOCCORSO

Devono essere dotati di opportuna coibentazione e di aperture atte a garantire un adeguato ricambio d'aria, comunque non inferiore ad 1/3 della superficie del pavimento.

La porta deve possedere dimensioni minime di m 0,90 x 2,10 e deve essere orientata verso l'esterno, provvista di maniglia antinfortunistica.

ART. 13 – CABINE

Devono essere opportunamente coibentati e possedere una corretta aerazione con superficie aerata di non inferiore ad 1/3 della superficie del pavimento.

Le aperture sono previste verso l'esterno con opportuna maniglia antinfortunistica.

Una cabina, tra quelle previste, deve possedere dimensioni tali da consentire l'uso ai portatori di handicap.

ART. 14 – AREE PAVIMENTATE E BASAMENTI MOBILI

I materiali da utilizzare per le aree pavimentate e basamenti mobili sono quelli riportati nell'art.11 lettera d).

Eventuali lastre in pietra naturale o simile devono essere, se ritenuto necessario incastrate, ma non cementate, in quanto in assenza di autorizzazione, a fine stagione, devono essere rimosse ripristinando lo stato naturale dei luoghi.

Per basamenti e per soluzioni che necessitino di una sopraelevazione dall'arenile sono consentite soluzioni in elementi metallici amovibili (alluminio-acciaio inox o rivestito) o legno, a cui può essere applicato qualsiasi materiale ad esclusione di materiali riflettenti. Qualsiasi soluzione deve essere di tipo smontabile.

È vietato l'uso di piastrelloni di cemento.

ART. 15 – ARREDI E VERDE

Possono essere utilizzati anche se non previste nelle tavole di progetto allegate alla richiesta di concessione, tutti gli arredi mobili che contribuiscono a rendere accogliente e gradevole al struttura come passerelle in legno, sedute, fioriere e simili.

I *contenitori per la raccolta differenziata*, non dovranno collocarsi lungo i passaggi principali, ma in punti raggiungibili ed evidenti, la cui collocazione eventualmente dovrà essere indicata con apposita segnaletica e preferibilmente in adiacenza di fioriere che ne rendano gradevole la vista.

I *cestini* per la carta e la raccolta differenziata, realizzati in legno o simili, dovranno collocarsi, in numero sufficiente ed adeguato in funzione della superficie del lotto, in maniera da essere sempre visibili e facilmente raggiungibili.

Le *insegne* devono essere studiate in funzione dell'ambiente in cui si inseriscono, con materiali, colori e forme adeguate al carattere delle strutture balneari.

In generale sono soggette alle seguenti disposizioni:

- a) Non sono ammesse insegne al neon;
- b) Non devono avere strutture di sostegno che deturpano l'aspetto delle strutture e del contesto;
- c) Devono garantire la tutela e il rispetto della viabilità e della percorrenza pedonale, con dimensioni adeguate;
- d) L'illuminazione delle stesse può avvenire mediante luce indiretta, posteriore o illuminate con corpi illuminati posti al di sopra dell'insegna stessa.

La *messa a dimora di piante e di siepi* è consentita, allo scopo di abbellimento degli stabilimenti, su vasi o fioriere amovibili, a condizione che la loro disposizione e numero non limiti la visuale verso il mare.

In particolare, nel rispetto dell'equilibrio ecologico, le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente, le tecniche di xerogiardiniera, ovvero l'individuazione e l'uso preferenziale delle "xerofite", piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.

E' ammessa la piantumazione in vaso delle palme.

ART. 16 – RECINZIONI

Le recinzioni delle aree in concessione sono da realizzare in corda o altro materiale naturale derivante dal legno e di facile rimozione, per un'altezza massima di 1,50 m, a semplice disegno, tale da non limitare la visibilità.

Nel periodo invernale, previa autorizzazione, si possono utilizzare recinzioni molto leggere, con materiale da concordare, di altezza non superiore a 2,20 e per le sole aree dove sono presenti le strutture adibite a bar, ristorazione, locali di soccorso, etc. a condizione che non pregiudichino la visibilità.

Sono vietate recinzioni con rete metallica di filo spinato, mattoni e cordoli in cemento con ringhiere.

ART. 17 – OMBRELLONI

Gli ombrelloni, devono essere nell'ambito di ogni lotto, del medesimo tipo, da collocarsi nella fascia predisposta.

Essi devono avere forma circolare, tinte uniformate al colore predominante dello stabilimento balneare e non possono essere disposti ad una distanza inferiore a 2,50 m l'uno dall'altro, misurato dal centro degli stessi (palo-palo).

ART. 18 – ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Le aree dei lotti, nonché le relative strutture e servizi di spiaggia devono garantire l'accessibilità e la visitabilità degli impianti ai sensi del D. M. LL. PP. 14/06/89 n.236 e l'effettiva possibilità di accesso al mare da parte di coloro che per qualsiasi causa abbia ridotto o impedita capacità motoria sensoriale in forma permanente o temporanea.

ART. 19 – NORME SOVRAORDINATE

Per quanto non disposto dai citati articoli si osservano le norme contenute nel Decreto Assessoriale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia del 4 luglio 2011 e ss. mm.e ii., nel Codice della Navigazione, delle Ordinanze della Capitaneria di porto competente, nella normativa igienico-sanitaria e in tutte le leggi regionali di riferimento.

Piraino, APRILE 2016

Il Progettista

(Arch. Roberta Stancampiano)

Il Collaboratore

(Geol. Ignazio Sidoti)